

J. Eg

IMMEDIATA ESECUTIVA

3 SET. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

12 SET. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 668 del _____

Oggetto: Giudizio: Corte di Appello Napoli- Reale Mutua Assicurazioni spa c/ Provincia di Benevento e altri- Appello Sentenza n. 918/05- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Dodici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | ASSENTE |
| 5) Dött. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | ASSENTE |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Gianclaudio Iannello

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 08/07/05 la Reale Mutua Assicurazioni spa proponeva appello avverso la sentenza Trib. Benevento n.918/05;

Con determina n.529/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 529/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

PRESIDENTE

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 529/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello Napoli sig. Reale Mutua Assicurazioni spa c/Provincia ed altri ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Carmine NARDONE)

N. 810 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

13 SET. 2005

BENEVENTO _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 3 OTT. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 OTT. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 3 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 Lx SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione 77666
11-9-05
 Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. ES 8416
 il _____ prot. n. 5.10.05
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO LEGALE DELCOGLIANO

de l'Avv. Guido Delcogliano

82100 BENEVENTO - Viale Atlantici, 25 - Tel. Fax 0824 312909
80121 NAPOLI - Via Scipione Cappace, 3/C - Tel. 081 640728

COPIA

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA GRAVATA

Avverso la sentenza n. 918/2005 emessa dal Tribunale di Benevento Sezione Stralcio Civile nella persona del Magistrato Onorario Dott. Rinaldo Taddeo in data 18.03.2005 depositata in data 3.05.2005, munita di formula esecutiva in data 11.05.2005 e notificata ad istanza di Felato Rolando e Caporaso Giuseppina in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul defunto Felato Alfredo, di Felato Rocco, Felato Caterina e Felato Maria Luisa alla Società Reale Mutua di Assicurazioni nel domicilio eletto presso i suoi procuratori in data 16.06.2005

Per la Società Reale Mutua di Assicurazioni, corrente in Torino alla Via Corte d'Appello n.11 (C.F.P.IVA:00875360018), in persona del Dirigente del Servizio Affari Legali, procuratore speciale del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giorgio Maria Losco, giusta procura Notaio Chianale 13.03.02 rep. 24438 racc. 8896, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Erminia Delcogliano e Mario Tuccillo, unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Tuccillo in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 15, giusta mandato in calce alla sentenza n. 918/2005 del Tribunale di Benevento

256P
01.07.05

Sezione Stralcio Civile notificata in forma esecutiva in data 16 Giugno 2005,

APPELLANTE

contro; Felato Rolando e Caporaso Giuseppina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore deceduto Felato Alfredo, nonché Felato Rocco, Felato Caterina e Felato Maria Luisa, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Palumbo e Graziano Pietrantuono,

APPELLATI

nonché: Viglione Mario, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Battista e Bruno Camilleri;

nonchè : Battaglia Aurelio e Battaglia Ugo Nunzio, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Sorgente;

nonché: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Candido Volpe e Vincenzo Catalano;

nonché: Comune di Foglianise, in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Rillo.

FATTO e DIRITTO

POSIZIONE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con atto di citazione del 6.6.89 Felato Rolando, Caporaso Giuseppina, Felato Caterina e Felato Maria Luisa, i primi due anche quali esercenti

la potestà genitoriale sui figli minori Alfredo e Rocco, convenivano in giudizio Battaglia Aurelio, Battaglia Ugo Nunzio e la Società Reale Mutua di Assicurazioni per ottenere il risarcimento del danno patito a causa del sinistro stradale verificatosi il 31.08.1988 nel quale aveva trovato la morte il loro congiunto Felato Alfredo che era trasportato sul sedile posteriore della Vespa 125 Tg. BN 32239 di proprietà di Battaglia Aurelio e condotta da Battaglia Ugo Nunzio, nato a Benevento in data 8.03.1971 e quindi minore degli anni 18 all'epoca dell'evento.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la responsabilità dell'evento ed il quantum debeatur, non potendo essere ascritta la responsabilità dell'accaduto al conducente della Vespa che non stava effettuando alcun sorpasso, ma si trovava imprevedibilmente la strada ostruita da un esteso cumulo di terreno lasciato ivi da Viglione Mario e sulla stessa strada trovava imprevedibilmente un tombino-buca che causavano la caduta della Vespa, e più precisamente:

- la Società Reale Mutua di Assicurazioni eccepiva la non operatività della garanzia perché il conducente della Vespa pur non avendo compiuto 18 anni, trasportava sul sellino posteriore Felato Alfredo e tale trasporto, pertanto, avveniva in violazione dell'art. 79 Cds ed ai sensi dell'art. 2 lett. A) delle condizioni generali di polizza l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti, riservandosi azione di rivalsa nei confronti dei Sigg.ri Battaglia e, nel corso del giudizio, comunque, eccepiva il limite del massimale di polizza che all'epoca era di £.200.000.000;
- i Sigg.ri Battaglia su loro richiesta venivano autorizzati e provvedevano alla chiamata in causa di Viglione Mario, proprietario del fondo

confinante con la strada e che aveva riversato sulla stessa il grande cumulo di terreno senza alcuna autorizzazione e senza l'adozione di alcuna cautela e dell'Ente proprietario della strada sulla quale si trovava il tombino-buca, ritenuto essere inizialmente l'Amministrazione Provinciale e poi il Comune di Foglianise, perché rispondessero in solido, in via esclusiva a motivo della propria condotta colposa, e fossero condannati al risarcimento del danno reclamato dagli attori, nella misura riconosciuta e liquidata, in una ad ogni accessorio di legge, in via subordinata chiedevano che fossero dichiarati tenuti ad offrire loro ed al loro assicuratore ogni e qualsiasi garanzia con esonero da ogni responsabilità in ordine al risarcimento del danno ed al pagamento conseguente ove e come riconosciuti e liquidati dagli attori principali, o in via ancora più subordinata essi chiedevano che fossero condannati a rimborsare ad essi chiamanti e/o al loro assicuratore, qualsiasi somma che a qualunque titolo, essi e/o il loro assicuratore, fossero chiamati a pagare per la causale di cui all'atto di citazione notificato, non escluse le spese di giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituivano i terzi chiamati contestando ogni addebito ed eccependo la prescrizione ex art. 2947 c.c.. All'udienza del 4.4.98, divenuto maggiorenne, si costituiva in proprio Felato Rocco.

Acquisiti gli atti penali, il rapporto redatto e la sentenza di amnistia, espletata la prova e l'interrogatorio formale, all'udienza dell'8.07.2004 gli attori, finalmente quantificavano e precisavano le proprie pretese risarcitorie rassegnando le seguenti conclusioni: "conclude perché il Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, Voglia dichiarare la

unica ed esclusiva responsabilità del convenuto Battaglia Ugo Nunzio, o di chi per esso, nella causazione del sinistro per cui è causa nel quale trovava la morte il minore Alfredo Felato, di conseguenza e per l'effetto condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore degli attori che così definitivamente si quantificano: per ciascuno dei genitori per danno morale jure proprio € 205.150,00 (pari ad 1/3 del danno biologico cui avrebbe avuto diritto il congiunto defunto se fosse sopravvissuto, calcolato secondo le tabelle di Milano – Edizione 2004, in Guida al Diritto dossier mensile n.6 giugno 2004), per ciascuno dei tra fratelli per danno morale jure proprio € 205.150,00 (pari ad 1/3 del danno biologico cui avrebbe avuto diritto il congiunto defunto se fosse sopravvissuto, calcolato secondo quanto sopra descritto), per un totale generale di € 1.025.600,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro e correttivo per svalutazione monetaria, secondo le tabelle Istat fino al soddisfo, per la evidente mala gestione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice convenuta e, quindi, oltre ogni massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, oltre alle spese (ivi incluse quelle del giudizio penale), diritti ed onorari del giudizio, con sentenza esecutiva ex lege.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, dichiarava di non accettare il contraddittorio su domande nuove e mai proposte se non all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.7.2004, contestava la mala gestione eccepita ingiustamente, non avendo gli attori considerato elementi di sostanziale importanza che aveva condizionato il giudizio fin dall'origine: il trasporto illegittimo in disprezzo del Cds e del contratto di polizza, con conseguente riserva di rivalsa dichiarata fin dalla prima

udienza del 28.3.90; la responsabilità dell'evento accertata fin dalla redazione del rapporto a carico di Viglione Mario e dell'Ente proprietario della strada, la mancanza di casco protettivo da parte del defunto, pertanto eccepiva a sua volta la piena validità del limite di massimale di legge che all'epoca era di duecento milioni di lire, chiedendo che ogni eventuale condanna nei suoi confronti fosse contenuta entro tale limite, sempre con diritto di rivalsa.

Rinviato il giudizio all'udienza del 30.09.2004 per la ricostruzione del fascicolo dei convenuti Battaglia e per le ulteriori conclusioni venivano rassegnate le ulteriori seguenti conclusioni:

Il Comune di Foglianise concludeva "per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, in particolare, per l'accoglimento della eccezione di decadenza e/o di prescrizione dell'atto di chiamata in causa e di ogni diritto eventuale nei confronti del Comune di Foglianise. Con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite ex art. 93 cpc";

Battaglia Aurelio e Battaglia Ugo Nunzio chiedevano : "A) Rigettarsi la domanda proposta contro i suoi rappresentanti, infondata in fatto ed in diritto; B) in ogni caso dichiararsi operativa la copertura assicurativa in capo alla Società reale Mutua di Assicurazioni; C) subordinatamente condannarsi i chiamati in causa Comune di Foglianise e Viglione Mario, in ragione delle rispettive condotte colpose, con vincolo solidale tra loro al risarcimento di ogni danno eventualmente riconosciuto agli attori e tanto in via esclusiva o ancora più subordinatamente dichiararsi tenuti solidalmente ad offrire ai chiamanti Battaglia ogni e qualsiasi garanzia con esonero di ogni responsabilità in ordine al risarcimento e

pagamento dei danni eventualmente riconosciuti e liquidati agli attori;
D) in via ancora più subordinata, sentir condannare i chiamati di cui sopra, sempre con vincolo solidale tra loro a rimborsare ai chiamanti e/o al loro assicuratore Reale Mutua Ass.ni qualsiasi somma che a qualunque titolo essi e/o il loro assicuratore suddetto fossero chiamati a pagare per la causale di cui all'atto di citazione, il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da porsi sempre con il vincolo solidale, a carico di essi chiamati e dichiarare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, risultata nel corso del giudizio non proprietaria della strada teatro del sinistro, esente da responsabilità a spese compensate;

la Società Reale Mutua di Assicurazioni rassegnava le seguenti conclusioni: " perché l'On.le Tribunale adito voglia: 1) rigettare la domanda con seguito di spese perché inammissibile, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, non essendo Battaglia Ugo responsabile del sinistro; 2) in via subordinata in ipotesi di riconoscimento di concorso di colpa, voglia determinare la quota di responsabilità a ciascuno ascrivibile e per l'effetto condannare ciascuno in misura della rispettiva responsabilità con esclusione di ogni eventuale solidarietà, in ogni caso contenere ogni condanna nei confronti della Società reale Mutua di Assicurazioni nei limiti del massimale e con spese compensate; 3) in via ancora più gradata in caso di condanna in solido con gli altri responsabili, voglia condannare questi ultimi, nonché Battaglia Aurelio e Battaglia Ugo Nunzio, a rimborsare alla Società Reale Mutua di Assicurazioni qualsiasi somma, che a qualunque titolo, sia condannata a pagare per la causale di cui all'atto di citazione, sia

per sorta capitale, sia per accessori e spese anche legali”.

Alla stessa udienza del 30.09.2004 il giudizio veniva trattenuto in decisione, con i termini normali di rito per memorie conclusionali e repliche.

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con la sentenza n. 918/2005, emessa dal Tribunale di Benevento Sezione Stralcio Civile nella persona del Magistrato Onorario Dott. Rinaldo Taddeo in data 18.03.2005 depositata in data 3.05.2005, munita di formula esecutiva in data 11.05.2005 e notificata ad istanza di Felato Rolando e Caporaso Giuseppina in proprio e nella qualità, di Felato Rocco, Felato Caterina e Felato Maria Luisa alla Società Reale Mutua di Assicurazioni nel domicilio eletto presso i suoi procuratori in data 16.06.2005, impugnata con il presente atto di appello, il Tribunale riteneva unica ed esclusiva causa del sinistro la condotta non prudentiale del conducente della Vespa, ritenendo che alcuna rilevanza causale avessero sia il cumulo di terra presente sulla sede stradale, sia la presenza di una buca sul manto stradale, perché qualora esso conducente avesse viaggiato a velocità prudentiale nel rispetto del limite di 30 Km orari avrebbe tenuto agevolmente il controllo del mezzo evitando l'incidente, sicchè rigettava le chiamate in causa dei terzi richieste dai convenuti Battaglia perché sfornite di fondamento, rigettava la eccezione di inoperatività della polizza ^{per} essendo avvenuto il trasporto in dispregio dell'art. 79 Cds e dell'art. 2 lettera a) delle

Condizioni Generali di Polizza sollevata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, essendo la stessa tenuta alla copertura assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa di tutte le somme che esse Compagnie sono tenute ad erogare, parimenti rigettava l'eccezione sollevata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni riguardante il limite di massimale previsto nella relativa Polizza Assicurativa, ammontante nel caso di specie alla somma di lire 200milioni, ravvisando i requisiti di declaratoria della mala gestio a carico della Società non essendo stata effettuata, durante il corso dell'intera vicenda processuale, alcuna offerta in danaro, con conseguente condanna a somme eccedenti il massimale previsto nella polizza assicurativa.

Per il quantum debeatur, premettendo che per la morte di Felato Alfredo era riconosciuto agli eredi, attori, suoi prossimi congiunti, il diritto al risarcimento con riferimento alla liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea e del danno morale da lesioni personali, il cui ammontare non poteva essere superiore ai due terzi del danno morale che sarebbe spettato alla persona deceduta, se fosse rimasta in vita con una percentuale di invalidità psico-fisica del 100%. Stabiliva, tale quantificazione del danno da determinare per il defunto, qualora fosse sopravvissuto, nella misura di un terzo del danno morale, attribuendo ai prossimi congiunti del defunto 1/3 del danno morale.

Pertanto, avuto riguardo all'età del deceduto di anni 16, alla percentuale di invalidità accertata del 100%, attribuito al punto di

invalidità un valore pari a euro 6.654,43, applicato un demoltiplicatore pari allo 0,925, ne derivava l'importo per danno biologico di euro 615.534,50. Sicchè, per danno morale a ciascuno degli attori riconosceva la somma di euro 205.150,00 pari a un terzo del danno come sopra determinato. Tale importo statuiva andasse rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat a far tempo del sinistro, sulla somma rivalutata statuiva che spettassero anche gli interessi a far tempo sempre dal sinistro ad un tasso annuo che riteneva equo fissare nel 6%.

Pertanto, così provvedeva:

"- accoglie la domanda come proposta dagli attori, nella qualità, e, per l'effetto, condanna, solidalmente, i convenuti al pagamento, in favore di ciascun attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza della morte di Felato Alfredo, della somma di euro 205.150,00, oltre rivalutazione monetaria all'attualità secondo gli indici ISTAT a far tempo dal sinistro ed interessi sulla somma rivalutata ad un tasso annuo che si reputa equo fissare nel 6%, con decorrenza dalla data del sinistro (31.08.88);

- condanna, in solido, essi convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore degli attori, attribuendole agli Avv.ti Graziano Pietrantuono e Giovanni Palumbo, procuratori anticipatari, e liquidandole in complessivi euro 44.013,93, di cui euro 2.300,00 per spese, euro 6.713,93 per diritti e euro 35.000,00 per

onorari, oltre rimborso forf., IVA e CAP, come per legge;

- rigetta le chiamate in causa come effettuate dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati, compensando interamente tra dette parti le spese del giudizio.”

APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Nel costituirsi in giudizio a mezzo dei sottoscritti procuratori, la Società Reale Mutua di Assicurazioni dichiara di voler proporre, come in effetti propone con il presente atto, formale appello avverso la sentenza n. 918/2005 a motivi deduce tutte le ragioni svolte in primo grado e disattese dal Tribunale di Benevento in base alle quali la domanda doveva essere rigettata con tutte le conseguenze di legge o in via subordinata parzialmente accolta, con riconoscimento del concorso di colpa, del limite di massimale e, in ogni caso, con congrua riduzione delle somme risarcitorie erroneamente determinate in somme davvero astronomiche, che sviluppate per sorta, rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate al 13.05.2005 ammontano a circa **euro 3.400.000,00** (pari a circa 6 miliardi e 800 milioni di lire), nonchè con congrua riduzione delle spese e competenze legali determinate, in somme eccessive e al di sopra dello scaglione tariffario previsto, in euro 44.013,93, oltre rimborso forf. Iva e cpa e, in ogni caso con condanna di Battaglia Aurelio e Battaglia Ugo Nunzio a rimborsare alla Società Reale Mutua di Assicurazioni qualsiasi somma che a qualunque titolo

sia condannata a pagare sia per sorta, che per accessori e spese, anche legali.

Più specificamente si adducono i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) Erronea ricostruzione delle cause del sinistro avvenuto per essere la strada ostruita da un ostacolo imprevisto ed imprevedibile, un cumulo di terra con diametro di circa m. 2,40 per larghezza e notevole altezza, cui va aggiunto l'ulteriore terreno non accumulato che attorniava il perimetro del cumulo. Tale ammasso di terra era stato scaricato sulla strada da Viglione Mario senza autorizzazione e senza le necessarie cautele, che veniva contravvenzionata dalla Polizia Stradale intervenuta ex artt. 8 Cds e 2R.D. 8.12.33 n° 1740. La presenza dell'enorme ostacolo di terriccio, imprevisto e imprevedibile, tanto da rimanere impresso nella memoria dei testi e da essere descritto dettagliatamente dai verbalizzanti (tutti sconcertati da tale assurdo ed anormale ostacolo), non viene assolutamente considerata dal Giudice di primo grado, che la ritiene erroneamente solo una concausa non incidente nella causazione dell'evento. Invece proprio tale ostacolo costringeva il guidatore della Vespa ad una frenata improvvisa per evitare di rovinare a terra sulla strada in larga parte ostruita e per la parte residua resa completamente sdruciolevole ed instabile dal terreno sparso ai bordi del cumulo;

2) Errata valutazione in merito alla velocità tenuta da Battaglia Ugo Nunzio. La Polstrada, pur avendo elevato numerose contravvenzioni, in mancanza evidentemente di prova certa, non provvedeva ad elevare alcuna contravvenzione per eccesso di velocità al conducente della Vespa e, infatti, l'Ispettore Zoccolillo redattore del rapporto, intervenuto sul luogo, in sede di prova testimoniale testualmente dichiarava: "La velocità non moderata tenuta dal motociclo fu desunta dall'ora notturna, dalle tracce di frenata, di abrasione e scarnificazione rinvenute sul manto stradale, in considerazione del limite massimo di velocità che era di 30 Km ora, come da segnaletica stradale" poi, a domanda precisa del Giudice sul punto aggiungeva: "Preciso che detta velocità non fu possibile rilevarla oggettivamente con i mezzi a nostra disposizione". Mancava pertanto prova oggettiva della velocità che comunque fu solo desunta e dai verbalizzanti ritenuta solo "non particolarmente moderata", invece il Giudice, senza neanche il supporto quantomeno di una CTU ritiene, su proprie considerazioni senza alcuna valenza tecnica, che sia stata raggiunta la prova su una velocità della Vespa "di gran lunga superiore" e tale da ritenere addirittura spericolata la condotta di guida del conducente, con la conseguente considerazione di ritenere di alcuna rilevanza causale e concausale la presenza del cumulo di terra. Eppure la traccia di

frenata fu di soli m. 5,30 e il termine della traccia di frenata si trovava all'altezza del cumulo di terra, laddove cadeva la Vespa, le abrasioni e le scarificazioni, non solo non possono essere valutate nella loro estensione al pari di una frenata, sia perché il mezzo era già scivolato in terra senza passeggeri ed era molto più leggero, sia perché scivolava più velocemente sul fondo stradale reso più instabile e sdruciolevole dal terriccio del cumulo di terra che partendo dal cumulo gradava anche sull'altra corsia, vedasi Foto n. 2 e 7 a pagg. 28 e 23 del rapporto, corsia ristretta anche dalle auto posteggiate, terriccio ritrovato anche sulla ruota di scorta e sulla pedana della Vespa, come da didascalia della Foto n. 11 di cui al rapporto.

- 3) Mancata valutazione degli elementi probatori e delle risultanze processuali in ordine alla ricostruzione del sinistro che scaturiva per responsabilità concorsuale del minore defunto Felato Alfredo. Felato Alfredo infatti, come risulta dal rapporto della Polstrada in atti aveva omesso di indossare il casco prescritto ex *risultate sempre dal rapporto Cdj* L.11.01.86 nr. 3, \sqrt che tali caschi venivano depositati presso l'abitazione di tale Cusano Giuseppe, che non portavano tracce d'urto, che avevano ancora il cinturino sottomento legato al fermaglio, la circostanza della mancanza del casco veniva confermata in sede di prova testimoniale dal teste addotto da parte avversa e cugino del defunto, Villarin Alfredo che

testualmente dichiarava: Quando partimmo da Cautano Felato non portava il casco, preciso che anche quando l'ho soccorso Felato Alfredo non portava il casco ". Non vi possono essere dubbi sul punto, eppure il Tribunale ha ommesso completamente di considerare tale causa dell'evento davvero rilevante, atteso lo strettissimo nesso causale tra i traumi al capo (vedasi i referti di Pronto Soccorso da cui emergeva il trauma cranico con frattura temporo-occipitale) da cui scaturiva il decesso e la mancanza di casco protettivo. Ulteriore concorso di colpa è ascrivibile a Felato Alfredo per essersi posto imprudentemente in una condizione di maggior pericolo salendo a bordo della Vespa 125 essendo la stessa condotta dal minore Battaglia Ugo Nunzio (trasporto vietato ex art. 79 CdS). Dalle responsabilità su evidenziate del minore Felato Alfredo emerge anche la responsabilità dei suoi genitori Felato Rolando e Caporaso Giuseppina per culpa in vigilando, in quanto gli stessi, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale avevano l'obbligo di vigilare sulla condotta del figlio minore per non consentirgli le negligenze e le imprudenze commesse sia relative al casco che relative al trasporto e per l'effetto, erronea è la condanna al risarcimento per le responsabilità su evidenziate in favore di tutti gli attori e ancor più in favore dei genitori responsabili;

4) Mancato contenimento di ogni somma di condanna nei limiti del

massimale di polizza di £.200.000.000 eccepito, non contestato e riconosciuto dal Tribunale, che ciò nonostante con ingiusta motivazione dichiarava la mala gestio della Società per non aver effettuato offerte, senza tener conto che l'iter della lite è stato fortemente condizionato: 1) dal fatto che il defunto veniva illegittimamente trasportato sulla Vespa 125, in dispregio delle condizioni di assicurazione e che la Società Reale Mutua di Assicurazioni pur avendo il diritto di rivalsa nei confronti dei Sigg.ri Battaglia per il palese trasporto illegittimo provato in atti, si trovava di fronte, nonostante i solleciti, ad un deciso rifiuto a qualunque pagamento da parte degli stessi, che sostenendo di avere limitate possibilità rifiutavano anche la minima contribuzione economica al risarcimento; 2) dal prevalente concorso di colpa nell'evento, come sopra evidenziata ed emergente dal rapporto dei C.C. sia del defunto, sia dei suoi genitori per culpa in vigilando, pur essendo attori, sia di Viglione Mario per il cumulo di terra;

- 5) Omessa declaratoria di condanna di Battaglia Aurelio e Battaglia Ugo Nunzio a rimborsare alla Società Reale Mutua di Assicurazioni qualsiasi somma che a qualunque titolo, sia condannata a pagare per la causale di cui all'atto di citazione, sia per sorta capitale, sia per accessori e spese, anche legali, pur essendo acclarato che il trasporto di Felato Alfredo era

legittimo e vietato, in dispregio dell'art. 79 Cds, come da
contravvenzione elevata dalla Polstrada, e in dispregio delle
condizioni di polizza;

macroscopico evidente errore di calcolo, contraddittoria
motivazione, erronea applicazione delle Tabelle e, comunque,
eccessiva valutazione del danno morale in favore dei congiunti.

Atti venivano ingiustificatamente e senza motivazione
applicare le Tabelle del Tribunale di Milano nella valutazione del
danno biologico a punto, applicazione ingiustificata non solo
perché tali tabelle sono le più elevate, ma anche perché non
applicando le tabelle dei fori competenti si contravviene al
principio ispiratore delle stesse, attuando una manifesta disparità
di decisioni e, quindi, di trattamento tra cittadini dello stesso
foro. Si aggiunga che con errore ancor più incidente e davvero
macroscopico, dopo aver determinato in euro 615.543,50,
l'importo per danno biologico al 100% riguardo all'età del
deceduto di anni 16 e statuito che il danno morale da
determinare per il defunto, qualora fosse sopravvissuto, era pari
ad un terzo, riconosceva detto terzo, pari a euro 205.150,00, a
ciascuno degli attori, due genitori e tre germani (205.150,00 x 5
€ 1.025.750,00). Così, omettendo di calcolare nell'ambito di
detto terzo (danno morale del defunto) le quote da attribuire ai
singoli congiunti e omettendo ulteriormente di differenziarle tra

loro secondo il diverso grado di parentela (vedasi Tabelle del Tribunale di Benevento: – a ciascuno dei genitori per la morte del figlio: Somma oscillante fra il quarto ed il terzo del menzionato danno morale – a ciascun fratello e sorella del defunto: Somma non superiore a un quinto di quanto spettante all'unico genitore superstite (cioè tra un ventesimo e un decimo di detto danno morale). L'erroneo calcolo non solo eguagliava la situazione dei singoli congiunti, pur essendovi sia genitori che germani, ma giungeva a somme davvero inique ed eccessive non riconosciute da alcuna pronuncia in casi analoghi e riguardanti il solo danno morale, atteso che non ricorrono i presupposti, né vi è prova di danno patrimoniale e non ricorrono i presupposti, né vi è prova, né è stata formulata domanda, per danno biologico jure proprio o danno biologico jure hereditatis, atteso che Felato Alfredo subiva grave trauma cranico con frattura temporo occipitale a seguito del sinistro e immediatamente trasferito all'Ospedale Cardarelli nel referto n. 13575 del Pronto Soccorso alle ore 1,10 del 1°.09.88 (tre ore dopo l'evento) si dava atto che Felato Alfredo era giunto cadavere, come da referto allegato al rapporto.

- 7) Macroscopico evidente errore per aver statuito altresì, di aggiungere la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo del sinistro, quando le somme liquidate per sorta

capitale erano già comprensive di rivalutazione. Infatti per determinare il danno biologico al 100% del defunto di anni 16 il Tribunale attribuiva al punto di invalidità un valore pari a euro 6.654,43, secondo le Tabelle di Milano attualizzate al giugno 2004, giungendo, applicato un demoltiplicatore dovuto all'età pari allo 0,925, ad un importo per danno biologico di euro 615.534,50 già attualizzato al Giugno 2004.

Invero se le tabelle non sono attualizzate si può procedere a rivalutazione solo dopo aver devalutato ogni somma secondo gli indici Istat alla data del sinistro (31.08.1988), oppure se le somme sono già attualizzate, perché si adottano tabelle già aggiornate alla variazione del costo della vita intercorso, non può procedersi a riconoscere anche la rivalutazione, perché si giungerebbe così a duplicare ogni somma risarcitoria rivalutandola per due volte.

- 8) Macroscopico evidente errore per aver statuito altresì gli interessi sulla somma rivalutata cumulandoli, quando il capitale era già attualizzato, e per averli statuiti nella eccessiva misura media del 6% a far tempo dalla data del sinistro. Si aggiunga che nella statuizione del tasso medio del 6% il Tribunale non ha tenuto conto che dal 1.1.91 al 1.1.97 quando il tasso legale era fissato nel 10% non veniva riconosciuta alcuna rivalutazione essendo ritenuto già sufficientemente remunerativo il tasso

legale. Si aggiunga ancora che il Tribunale non ha contenuto la corresponsione di detto tasso di interesse del 6% fino alla emissione della sentenza, così condannando, anche per il periodo successivo alla pronuncia, al pagamento di un tasso superiore a quello legale.

- 9) Ingiusta ed erronea liquidazione delle spese e competenze legali, sia per non aver statuito neanche la compensazione delle stesse né totale, né parziale, in dispregio dei motivi di merito su evidenziati, sia per erronea applicazione dello scaglione previsto in base al valore effettivo della lite, nelle tariffe forensi, e tanto sia per ogni voce dei diritti, sia per ogni voce degli onorari.

In ogni caso va evidenziato che fatti salvi ed impregiudicati tutti i propri diritti e le ragioni di appello, di rivalsa nei confronti di Battaglia Ugo Nunzio e Battaglia Aurelio, di regresso nei confronti dei corresponsabili e di chiedere la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso, la Società Reale Mutua di Assicurazione ha provveduto in data 27.06.2005 ad inviare presso il loro procuratore domiciliatario, a mezzo assegni circolari ICCREA BANCA non trasferibili in favore degli attori, *ricevuti in data 30/06/2005* *AS* le seguenti somme: €. 175.000,00 in favore del padre Felato Rolando (n. 6 assegni n. 4020287855-12, 4020287845-02, 4020287835-05, 4020287825-08, 4007262546-01, 4007262556-11); €. 175.000,00 in favore della madre Caporaso Giuseppina (n. 4 assegni n. 4020215024-07, 4020287815-11, 4007226866-06, 4000216439-11);

€. 50.000,00 in favore del fratello Felato Rocco (n. 1 assegno n. 4007262566-08); €. 50.000,00 in favore della sorella Felato Maria Luisa (n. 1 assegno n.4007226886-00); €. 50.000,00 in favore della sorella Felato Caterina (n. 1 assegno n. 4007226876-03) , per un totale di €. 500.000,00, ciò nonostante è imminente la notifica degli atti di precetto sulle somme residue e la notifica dei successivi pignoramenti.

Tanto premesso, nel riportarsi a tutte le richieste, eccezioni e difese svolte negli atti e nei verbali del primo grado ed in particolare nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, che qui si intendano integralmente riportate, trascritte e ribadite, la Società Reale Mutua di Assicurazioni, come rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

I Sigg.ri Felato Rolando e Caporaso Giuseppina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su Felato Alfredo, nonché Felato Rocco, Felato Maria Luisa e Felato Caterina, elettivamente domiciliati in Castelvenere alla Via S. Nicola n. 43, presso lo studio dell'Avv. Graziano Pietrantuono loro difensore e procuratore costituito, unitamente all'Avv. Giovanni Palumbo;

I Sigg.ri Battaglia Ugo Nunzio e Battaglia Aurelio, elettivamente domiciliati in Benevento alla Via G. Pasquali n. 31, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Sorgente loro difensore e procuratore costituito;

Viglione Mario, elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Atlantici n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Bruno Camilleri, loro difensore e

procuratore costituito in giudizio, unitamente all'Avv. Antonio Battista;
ed ai soli fini della integrazione del contraddittorio:

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento
alla Via Calandra, presso l'Ufficio Legale della Provincia, presso l'Avv.
Vincenzo Catalano suo procuratore costituito in giudizio, unitamente
all'Avv. Candido Volpe;

il Comune di Foglianise, in persona del suo Sindaco e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Torrecuso alla
Via Colle Piano, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rillo, suo
procuratore costituito in giudizio,

a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Napoli sezione e C.I. a
designarsi, all'udienza del **4 Novembre 2005**, all'ora del regolamento

col prosieguo, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.e., avvertendo che la
costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli artt. 167 e 243 c.p.e.
che in mancanza si procederà
Voltre, previa loro dichiarazione di contumacia, per ivi sentir accogliere

l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, revocata e/o
emendata la sentenza gravata, sentir emettere le seguenti provvidenze
di giustizia e accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) rigettare la domanda degli attori, non ravvisandosi nesso di
causalità tra la condotta di guida di Battaglia Ugo Nunzio e la
produzione dell'evento, con esclusione di qualsiasi
responsabilità dello stesso nei fatti per cui è causa e

conseguente esclusione di qualsiasi condanna risarcitoria nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, ordinando agli attori la restituzione delle somme pagate;

- 2) In via subordinata dichiarare il concorso di colpa tra la condotta di Battaglia Ugo Nunzio, del defunto Felato Alfredo, dei suoi genitori Felato Rolando e Caporaso Giuseppina, per colpa in vigilando, e di Viglione Mario, nella determinazione dell'evento lesivo, determinando le singole percentuali di colpa, condannando ciascun responsabile nella misura allo stesso ascrivibile, con esclusione di vincolo solidale, e riducendo in proporzione dell'accertato concorso anche di Felato Alfredo e dei suoi genitori, ogni pretesa risarcitoria dopo averla già ridotta ad una misura legittima e più equa;
- 3) In ogni caso contenere ogni somma di condanna nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni nei limiti del massimale di polizza di Lire 200.000.000 (pari a € 103,291,37), ordinando agli attori la restituzione dell'esubero;
- 4) In via del tutto subordinata, ritenere giuste, congrue e pienamente esaustive le somme già pagate;
- 5) In via ancora più gradata, determinare con criterio equitativo e comunque, ridurre ogni somma risarcitoria, comprese le spese di lite, tenuto conto di ogni circostanza in premessa evidenziata, decurtando la somma di € 500.000,00 già corrisposta;

- 6) In ogni caso voglia condannare Battaglia Aurelio e Battaglia Ugo Nunzio in solido tra loro a rimborsare alla Società Reale Mutua di Assicurazioni qualsiasi somma che a qualunque titolo, sia condannata a pagare per la causale di cui all'atto di citazione, sia per sorta capitale, sia per accessori e spese, anche legali;
- 7) In ogni caso con condanna di chi di dovere alle spese del doppio grado di giudizio o in via subordinata con compensazione o riduzione delle spese di primo grado e condanna alle spese del secondo grado.

Contestualmente chiede disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sussistendo gravi motivi di urgenza.

Infatti, illegittima ed iniqua è la sentenza di primo grado ed è fondato il proposto gravame, ma anche a voler prescindere, in questa fase preliminare del giudizio dagli ulteriori motivi di gravame proposti, non vi è chi non veda l'assurdità della quantificazione delle somme oggetto della condanna, così come specificate e statuite nella sentenza di primo grado.

Tali somme sono iperboliche, fuori dalla realtà, in ogni caso sproporzionate, illegittime, inique e non potranno mai essere recuperate una volta ottenuta l'assegnazione ponendo in esecuzione la sentenza di primo grado, con gravissimi danni per l'istante.

Invero, come risulta anche dal rapporto della Polizia Stradale in atti, Felato Rolando svolge l'attività di autista, Caporaso Giuseppina è

casalinga, Felato Caterina è operaia presso il maglificio "Pezzino Sport", Felato Maria Luisa è impiegata. Pertanto non vi sarà mai possibilità alcuna di recuperare, nei confronti degli attori e di qualunque altro privato cittadino, la somma assurda di circa sei miliardi e ottocento milioni statuita in favore dei Felato (genitori e figli.) sia per sorta, che per rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata, dalla illegittima ed errata sentenza esecutiva del Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento sezione Stralcio a carico dell'attuale appellante Società Reale Mutua di Assicurazioni che giustamente l'ha impugnata con il presente atto.

Si insiste, quindi, nell'accoglimento dell'istanza di inibitoria nelle more della decisione di secondo grado, tenendo conto anche del fatto che la Società reale Mutua di Assicurazioni ha inviato agli appellanti ben €.500.000,00 in data 27.06.2005, come in precedenza evidenziato fatti salvi, comunque, tutti i propri diritti e le ragioni di appello, ma ciò nonostante è imminente la notifica degli atti di precetto e dei pignoramenti.

Il valore della presente causa, anche ai fini del contributo unificato è pari a €.3.400.000,00.

Si depositato e producono in atti in allegato:

- 1) sentenza gravata notificata con mandato in calce;
- 2) copia della procura per Notaio Chianale del 13.03.02;
- 3) fascicolo di parte di primo grado con allegato rapporto della


Polstrada;

4) copia degli assegni circolari inviati il 27.06.2005, con copia della racc. A.R. relativa all'invio di detti assegni;

5) copia della ricevuta di spedizione della su indicata racc. A.R. e allegati assegni.

Benevento- Napoli, 30/06/2005

Avv. Erminia Delcogliano



Avv. Mario Tuccillo



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno

Ad istanza della Società Reale Mutua di Assicurazioni in persona del suo legale rapp/te p-t e dei suoi procuratori e difensori Avv.ti Erminia Delcogliano e Mario Tuccillo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mario Tuccillo, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario dell'U.N.E.P. del Tribunale di Benevento ho notificato e dato copia conforme del su esteso atto di appello a:

- 1) Felato Rolando, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su Felato Alfredo, e per esso al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Graziano Pietrantuono con studio in Castelvenere alla Via S. Nicola n. 43, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

- 2) Caporaso Giuseppina, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su Felato Alfredo, e per essa al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Graziano Pietrantuono con studio in Castelvenere alla Via S. Nicola n. 43, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

- 3) Felato Rocco, e per esso al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Graziano Pietrantuono con studio in Castelvenere alla Via S. Nicola n. 43, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

- 4) Felato Maria Luisa, e per essa al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Graziano Pietrantuono con studio in Castelvenere alla Via S. Nicola n. 43, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

- 5) Felato Caterina, e per essa al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Graziano Pietrantuono con studio in Castelvenere alla Via S. Nicola n. 43, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

- 6) Battaglia Ugo Nunzio, e per esso al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Pasquale Sorgente con studio in Benevento

alla Via G. Pasquali n. 31, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

7) Battaglia Aurelio, e per esso al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Pasquale Sorgente con studio in Benevento alla Via G. Pasquali n. 31, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

8) Viglione Mario, e per esso al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Bruno Camilleri con studio in Benevento al Viale Atlantici n. 4, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

9) Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per essa al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Vincenzo Catalano presso l'Ufficio Legale della Provincia in Benevento alla Via Calandra, ivi portandomi e recandomi e consegnandola a mani proprie di

Amministratore *D. Use Lucraia*
~~AMMINISTRATORE~~ INCARICATO ALLA PROSECUTIO
10) Comune di Foglianise, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, e per esso al suo difensore e procuratore domiciliatario Avv. Alessandro Rillo con studio in Torrecuso alla Via Colle Piano, ivi portandomi e recandomi e

consegnandola a mani proprie di